

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 1) Costituzione - denominazione - sede

È costituita, come associazione non riconosciuta, senza fine di lucro, "CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA" detta anche "Federlombarda Agricoltori" con sede in Milano, viale Isonzo n. 27, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana che, unitamente al regolamento, fa parte integrante del presente statuto e avrà durata fino al 31 dicembre 2050. Essa è formata dalle Unioni provinciali Agricoltori.

Art. 2) Scopi

La Federazione rappresenta le Unioni suddette in ambito regionale, nonché i loro soci e le categorie professionali, sindacali ed economiche inquadrata al loro interno.

La Federazione Regionale:

- a) esercita la rappresentanza generale e particolare di cui al comma precedente nei confronti dell'Ente Regione, degli altri Enti Pubblici a livello regionale, nonché degli Organismi Sindacali, Professionali ed Economici operanti a livello regionale;
- b) promuovere e coordina le iniziative volte a potenziare ed assistere le Unioni Provinciali nelle attività connesse con le funzioni istituzionali ed amministrative dell'Ente Regione e con quelle di altri Enti operanti in ambito regionale;
- c) assicura il collegamento tra le Unioni Provinciali Agricoltori della Regione e gli organi centrali;
- d) realizza il coordinamento e l'indirizzo dell'attività delle Unioni Provinciali Agricoltori nell'ambito della Regione Lombardia sulla base degli orientamenti generali e delle direttive della Confederazione, anche partecipando alle riunioni degli organi statutari delle medesime;
- e) compie nell'ambito regionale, quegli atti di interesse sindacale che ad essa siano espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più unioni Provinciali Agricoltori, nel rispetto delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali interessate;
- f) studia i problemi agricoli, realizza servizi e svolge tutti i compiti e le attività di interesse regionale o ad essa eventualmente delegati dalla Confederazione o dalle Unioni Provinciali degli Agricoltori;
- g) designa ed eventualmente nomina propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni, in cui sia prevista una rappresentanza degli interessi delle categorie agricole a livello regionale;
- h) prende qualsiasi iniziativa nell'interesse dell'agricoltura regionale, nel rispetto delle direttive confederali;
- i) organizzare convegni, mostre, eventi, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- l) attuare azioni promozionali dei prodotti agricoli, sia direttamente che indirettamente, per valorizzare altresì gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio; promuovere altre iniziative utili per realizzare tale finalità.

Art. 3) Enti aderenti

Possono aderire alla Federazione Regionale le associazioni, gli enti, le organizzazioni operanti a livello regionale, che abbiano scopi che si armonizzino con quelli della Federazione, svolgano

attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

Art. 4) Obblighi delle Unioni e contributi

Le Unioni sono tenute ad osservare le disposizioni del presente Statuto e ad adeguarsi alle deliberazioni ed alle Direttive degli Organi della Federazione. Esse sono altresì tenute a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione. I contributi sono fissati ogni anno dal Consiglio Direttivo sulla base del Bilancio della Federazione. La Confederazione, in caso di ritardo di oltre sei mesi nel versamento della rispettiva quota - parte delle Unioni, provvederà al finanziamento relativo, avvalendosi dei crediti delle Unioni nei suoi confronti, rimanendo direttamente a carico delle stesse Unioni l'eventuale differenza non coperta. I contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 5) Inosservanza degli obblighi delle Unioni Federate

Nei casi di osservanza degli obblighi statutari delle Unioni Provinciali Agricoltori nei confronti della Federazione, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza della inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- a) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 6 dello statuto confederale;
- b) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione;
- c) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione, a norma dell'art. 6 del predetto Statuto;
- d) richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma degli articoli 6 e 7 dello Statuto confederale.

Art. 5 bis) Perdita della qualità di associato

La perdita della qualità di associato alla Confagricoltura, in base all'art. 8 dello Statuto Confederale, comporta in via automatica il venir meno della qualifica di socio della Federazione.

TITOLO II - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 6) Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti degli organi della Federazione, escluso il Collegio dei revisori dei Conti devono essere soci degli Enti federati già Unioni Agricoltori. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7) Assemblea

L'Assemblea è costituita da:

1) delegati nominati dalle singole Unioni provinciali, da un minimo di uno ad un massimo di quattro in rapporto al numero dei soci e al contributo associativo di ogni Unione provinciale, secondo criteri individuati dal Consiglio Direttivo.

I componenti suddetti non possono rilasciare deleghe per farsi rappresentare in seno all'Assemblea;

2) dai Presidenti delle Unioni Provinciali Agricoltori, dai rappresentanti di categoria e dai rappresentanti delle Sezioni Economiche aderenti alle rispettive Federazioni e Sezioni Nazionali. L'assemblea dovrà comunque essere formata, per almeno 1/3 (un terzo) del totale dei suoi componenti, dai delegati di cui al punto 1).

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione Regionale.

Spetta all'assemblea:

- a) eleggere al proprio interno n. 3 membri del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Presidente Onorario della Federazione;
- c) determinare le direttive generali dell'attività della Federazione nell'ambito ed in armonia con le direttive e le istruzioni confederali per il pieno adempimento degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto;
- d) studiare proposte e coordinare problemi di carattere generale che riguardano l'agricoltura, le categorie e le Unioni, ai fini della migliore tutela dei loro interessi;
- e) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della Federazione;
- f) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) le decisioni sulla perdita della qualità di associato ai sensi dell'articolo 5 bis da parte delle Unioni Provinciali Agricoltori federate.

Art. 8) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria, per iniziativa del Presidente, in caso di necessità, o in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o a richiesta di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Chi chiede la convocazione è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione. L'assemblea è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta, anche via mail o fax, ai componenti e alla Confederazione, da farsi almeno 8 giorni prima della data fissata con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

All'Assemblea della Federazione è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può essere fissata anche un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti. Non sono ammesse deleghe. Le modalità di voto sono stabilite di volta in volta dall'assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori ove designati, Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente e dal Vice Presidente della Federazione;
- b) dai Presidenti delle singole Unioni Provinciali e da non più di due membri aggiunti per cooptazione, di cui uno in rappresentanza dell'ANGA (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori) regionale della Lombardia;
- c) da n. 3 membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno in rappresentanza dei Sindacati provinciali di Categoria più rappresentativi sul piano regionale e che per la Lombardia vengono così indicati: Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice, Sindacato dei Proprietari Conduttori in Economia, Sindacato degli Affittuari in Economia.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare i rappresentanti dei sindacati di categoria, nonché i Presidenti delle Sezioni Economiche regionali ed i Presidenti dei Comitati, di cui al successivo articolo 15, quando siano all'esame del Consiglio stesso problemi riguardanti specificatamente detti settori. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, inoltre, con voto consultivo i Direttori delle Unioni Provinciali. Possono essere invitati a partecipare i Presidenti degli altri Enti di cui all'articolo 3 del presente statuto. Segretario del Consiglio Direttivo della Federazione è il Direttore della stessa.

Art. 10) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza, od impedimento, da un Vice Presidente: dal Vice Presidente eletto con maggior numero di voti, ed in parità, dal più anziano di età. In caso di assenza del Vice Presidente il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di 1/3 (un terzo) dei suoi competenti o della Confederazione.

Chi chiede la convocazione del Consiglio Direttivo è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione ai componenti di esso e alla Confederazione, da farsi almeno otto giorni prima della data dell'adunanza con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La comunicazione stessa deve contenere l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a tre giorni. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del Presidente; non si tiene conto degli astenuti. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia delle deliberazioni dovrà essere inviata, entro quindici giorni dalla riunione, oltre che ai membri del Consiglio Direttivo della Federazione, a tutte le Unioni Provinciali e alla Confederazione.

Art. 11) Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Federazione;
- b) determinare i programmi di attività della Federazione nel quadro delle direttive generali espresse dall'Assemblea;
- c) esprimere motivato parere nel quadro delle direttive della Confederazione e delle Federazioni Nazionali interessate e nel rispetto della disciplina contrattuale attuata in sede nazionale, sulle

- proposte di contratto o di accordo collettivo che le Unioni Provinciali ed i loro Sindacati intendano stipulare o di cui siano richiesti;
- d) compiere, nell'ambito regionale, quegli atti di interesse sindacale espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più unioni Provinciali Agricoltori, nel rispetto delle direttive della Confederazione e delle federazioni Nazionali interessate;
 - e) istituire le Sezioni regionali di Prodotto, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto confederale;
 - f) costituire organismi di natura consultiva ai sensi del successivo art. 16 del presente statuto e designare alla Confederazione i rappresentanti regionali al comitato dei problemi sindacali, al comitato per i problemi organizzativi-finanziari, al comitato per i problemi del territorio, dell'ambiente, dell'agriturismo e delle attività connesse e del comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate scelti tra i rappresentanti espressi dalle Unioni Provinciali Agricoltori;
 - g) esprimere, nei confronti della Confederazione, l'intesa necessaria per la nomina del Direttore;
 - h) fissare le aliquote e la misura dei contributi che le Unioni Provinciali debbono corrispondere ai sensi dell'art. 4 commi 2° e 3° del presente statuto;
 - i) deliberare su proposta del Direttore, la costituzione di propri Uffici;
 - l) ratificare le deliberazioni adottate in via di urgenza dal Presidente;
 - m) deliberare su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente e su quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;
 - n) determinare i criteri per l'attribuzione alle Unioni del numero dei delegati componenti l'Assemblea della federazione ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
 - o) istituire le Federazioni Regionali di categoria;
 - p) deliberare su proposta del Presidente, nei casi di inadempienza degli obblighi delle Unioni Provinciali Agricoltori, a norma dell'articolo 5 del presente statuto.

Art. 12) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti nel suo seno dal Consiglio Direttivo della Federazione Regionale. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione verso le Unioni Provinciali, l'Amministrazione statale, regionale, locale, i terzi ed in giudizio. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo. Il Presidente su espressa delega, convalidata dal Consiglio Direttivo, può attribuire alcune delle sue funzioni, di cui al successivo articolo 13, al Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. L'incarico al Presidente di Federazione è incompatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 13) Attribuzione del Presidente

Spetta al Presidente:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dare le disposizioni necessarie per la loro attribuzione;
- b) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della Federazione, assicurando con continuità i rapporti con gli Organi della Confederazione e con quelli delle Unioni Provinciali;

- c) predisporre la proposta di bilancio ed il rendiconto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo;
- d) proporre al Consiglio Direttivo le aliquote e la misura dei contributi che le Unioni provinciali debbono corrispondere ai sensi dell'art. 4 commi secondo e terzo del presente statuto;
- e) esaminare e risolvere questioni interne degli Uffici e del Personale;
- f) provvedere all'assunzione, alle promozioni ed al licenziamento del Personale, fatta eccezione del Direttore;
- g) partecipare all'assemblea Generale ed al Comitato Direttivo della Confederazione, giusti gli articoli 10, 12, 25 e 26 dello statuto Confederale;
- h) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, eletto dall'Assemblea fra le persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi all'organizzazione, può partecipare alle riunioni degli organi associativi senza diritto di voto. L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 15) Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea nomina, anche al di fuori del proprio seno, tre Revisori dei Conti, di cui uno Presidente, che durano in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo con la relazione sul rendiconto consuntivo.

Art. 16) Organismi di natura consultiva

Per l'approfondimento e lo studio dei problemi di carattere organizzativo, sindacale ed economico, sono costituiti i seguenti organismi di natura consultiva:

- a) il Comitato per i problemi organizzativi, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- b) il Comitato per i problemi sindacali, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- c) il Comitato per i problemi del territorio, dell'ambiente, dell'agriturismo e delle attività connesse, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- d) il Comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale.

Art. 17) Federazioni Regionali di Prodotto

In conformità all'articolo 22 dello Statuto Confederale, le Federazioni Regionali istituiscono, con deliberazione del Consiglio direttivo, per i principali prodotti, settori di produzione o settori economici di rilevanza regionale agricola, ambientale e territoriale, le Federazioni Regionali di Prodotto, che inquadrano i corrispondenti organismi provinciali. I Presidenti sono componenti dell'Assemblea della Federazione regionale. Il Presidente di ciascuna federazione regionale di prodotto può chiedere al Presidente della Federazione Regionale di sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, la determinazione della Federazione medesima o quant'altro sia di particolare interesse per il settore rappresentato. I Presidenti delle singole Federazioni di

Prodotto regionale concorrono a costituire la Federazione Nazionale di Prodotto ai sensi dell'articolo 22 dello statuto confederale.

TITOLO III - DIREZIONE E UFFICI DELLA FEDERAZIONE

Art. 18) Direttore della Federazione

Il Direttore fa parte del personale confederale e non può, di norma, ricoprire altri incarichi nell'organizzazione, salvo eccezioni autorizzate preventivamente ed in via temporanea dalla Giunta Esecutiva Confederale, sentito il parere della Federazione.

Il Direttore:

- a) provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici della Federazione del cui buon funzionamento è responsabile. È capo del personale;
- b) applica le deliberazioni degli organi della Federazione, in conformità alle direttive date dal Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) assicura, unitamente al Presidente, la continuità di collegamento con gli Uffici della Confederazione, nonché con quelli delle Unioni Provinciali;
- d) partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione, è Segretario di diritto della medesima e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- e) propone al Presidente l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale;
- f) firma tutti gli atti, i contratti ed i documenti, in esecuzione delle decisioni e delle direttive del Consiglio Direttivo, che non siano di stretta competenza del Presidente.

TITOLO IV - PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 19) Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito da:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo spettino e vengano in possesso della federazione;
- b) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali;
- c) dagli eventuali contributi, liberalità, lasciti di ogni altra natura e specie.

Per i beni costituenti il patrimonio viene tenuto l'inventario.

In caso di scioglimento e liquidazione della Federazione essa devolgerà il patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 20) Entrate

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) dai contributi delle Unioni Provinciali, previsti dall'articolo 4 del presente Statuto;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi della Federazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 21) Amministrazione

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della Federazione. È vietato distribuire anche in

modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22) Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, i quali, entro il 30 aprile, sono predisposti dal Presidente e presentati al Consiglio direttivo, ed in fase successiva, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, approvati dall'Assemblea. Le proposte dei bilanci dovranno essere inviate, prima della loro approvazione, alle Unioni Provinciali e alla Confederazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23) Ricorsi

Ferma restando la competenza del Comitato Direttivo, prevista dall'art. 12 dello Statuto Confederale, spetta al Collegio dei probiviri della Confederazione, di cui all'articolo 19 dello Statuto, la decisione sui ricorsi proposti dalla Federazione Regionale nei confronti delle singole Unioni, nonché dalle singole Unioni nei confronti della Federazione Regionale. I ricorsi al Comitato Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, per le loro rispettive competenze, sono inoltrati attraverso il Presidente Confederale.

Art. 24) Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Unione Federata o per la cessazione e il cambiamento essenziale degli scopi per i quali essa è costituita, nonché per il rifiuto di ottemperare alle direttive federali, o per il grave contrasto verificatosi tra l'azione svolta dall'Unione e le direttive medesime;
- b) per l'inosservanza degli obblighi assunti a nome del presente Statuto;
- c) per recesso.

Quando l'esclusione ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci e deve essere comunicata al socio. Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di 30 giorni alla comunicazione, che deve essere effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno, proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 dell'atto costitutivo della Federlombarda.

Art. 25) Recesso

Oltre che nel caso contemplato dall'articolo 34 dello statuto confederale, è in facoltà delle singole U.P.A. (Unioni Provinciali Agricoltori) recedere dalla Federazione Regionale previa comunicazione da trasmettersi alla Federazione regionale stessa con raccomandata con ricevuta di ritorno. La dichiarazione di recesso ha effetto alla fine dell'anno successivo a quello in cui viene data comunicazione.

Art. 25 bis) Logo Confagricoltura

Confagricoltura Lombardia è tenuta ad adottare il logo "Confagricoltura".

Art. 26) Applicazione dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Direttivo della Confederazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 dello Statuto Confederale.